

PIOTR SKONIECZNY OP*

Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia

e-mail: piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl

ORCID 0000-0002-6407-715X

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI?
(II/4) LA VITA CONSACRATA ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI
PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE II.
CONSIDERAZIONI SPECIALI (4): IL CONSIGLIO
EVANGELICO DI OBBEDIENZA COME OGGETTO
DELLA PROTEZIONE PENALE**

Contenuto: Introduzione. – I. Obbedienza – disobbedienza. – I.1. Il concetto del consiglio evangelico dell’obbedienza. – I.2. Il consiglio evangelico di obbedienza alla luce della legislazione penale di papa Francesco. – I.3. Delitto di disobbedienza a confronto con la disobbedienza religiosa. – II. I doveri di denunciare e di disciplinare i confratelli nella vita consacrata. – II.1. Nota introduttiva sulla natura del *Vos estis lux mundi*. – II.2. L’obbligo canonico di denuncia da parte delle persone consurate. – II.3. L’obbligo dei Superiori di disciplinare i confratelli e il delitto di omissione. – III. Abuso della potestà o dell’autorità nel contesto della vita consacrata. – III.1. Distinzione: l’abuso come delitto, elemento del delitto e circostanza aggravante. III.2. L’oggetto del delitto di abuso, di cui al can. 1378, § 1 CIC/21, nel contesto della vita consacrata. – III.3. L’abuso di autorità nella vita consacrata. – Conclusioni parziali IV. – Conclusioni finali.

* Piotr Skonieczny OP, prof. dr hab., Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Professore Invitato Pontificia Università San Tommaso d’Aquino Angelicum in Urbe.

Introduzione

La recente riforma del Libro VI CIC del 2021, voluta da Papa Francesco, riguarda in modo particolare singoli delitti e pene¹. In questa serie di articoli, abbiamo già commentato alcuni aspetti dei delitti propri delle persone consacrate in generale² e, in specifico, della protezione penale della vita comunitaria³, nonché dei consigli evangelici di castità⁴ e di povertà⁵.

Con questo ultimo articolo della serie dedicato alla tutela penale del voto di obbedienza, concludiamo l'analisi del concetto di vita consacrata e, in particolare, dei singoli consigli evangelici alla luce del diritto penale riformato della Chiesa latina. Come già accennato, non si intende commentare in modo dettagliato e sistematico la protezione penale del consiglio evangelico di obbedienza. Come nell'esaminare i precedenti consigli evangelici, anche in questo caso lo scopo è quello di analizzare l'obbedienza solo alla luce delle modifiche introdotte da Papa Francesco, per valutare infine se, sotto questo profilo, si possa affermare che la recente riforma penale del 2021 configuri un diritto penale dei religiosi.

¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio apostolica Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2022), Acta Apostolicae Sedis [d'ora in poi: AAS] 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [d'ora in poi: CIC/21].

² Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 2, pp. 77–110, in modo particolare I.2.2.3., II.1., II.3.

³ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (1): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 3, pp. 47–72.

⁴ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (2): il consiglio evangelico di castità come oggetto della protezione penale*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 3, pp. 73–90.

⁵ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/3) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (3): il consiglio evangelico di povertà come oggetto della protezione penale*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 4.

I. Obbedienza – disobbedienza

I.1. Il concetto del consiglio evangelico dell'obbedienza

Il consiglio evangelico dell'obbedienza è prioritario rispetto agli altri due⁶. L'obbedienza può essere compresa e praticata in modo differente nelle diverse tradizioni di vita consacrata: per esempio, nella tradizione domenicana è compresa e praticata in un certo modo, mentre nella tradizione gesuita è compresa e praticata in modo diverso. Infatti, questo consiglio evangelico dovrebbe essere messo in pratica “secondo le proprie costituzioni” (“secundum proprias constitutiones” – can. 601 CIC/83).

Tuttavia, l'essenza dell'obbedienza è la stessa, anche se la consacrazione alla vita dei consigli evangelici è vissuta con intensità diversa⁷. Infatti, l'essenza dell'obbedienza consiste sempre nell’“obbligarsi a sottomettere la propria volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano (*cum... praecipiunt*) secondo le proprie costituzioni” (can. 601 CIC/83), ossia nell'adempiere i precetti (“*implere praecpta*”)⁸.

⁶ Cfr. S. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologica*, Romae 1888, II-II, q. 186, art. 5, co.; <https://www.corpusthomisticum.org/sth3183.html#46455> – [accesso: 2025-02-24] [d'ora in poi: *S.Th.*]; A. CALABRESE, *Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica*, Città del Vaticano 2011, p. 19. In definitiva, “Et ideo, per se loquendo, laudabilior est obedientiae virtus, quae propter Deum contemnit propriam voluntatem, quam aliae virtutes morales, quae propter Deum aliqua alia bona contemnunt” (*S.Th.* II-II, q. 104, art. 3, co., <https://www.corpusthomisticum.org/sth3102.html#43413> – [accesso: 2025-02-24]).

⁷ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1)...*, I.2.

⁸ “Secundum hoc ad obedientiam requiretur quod impleat aliquis actum iustitiae, vel alterius virtutis, intendens implere praceptum, et ad inobedientiam requiretur quod actualiter contemnat praceptum. Si vero obedientia large accipiatur pro executione cuiuscumque quod potest cadere sub pracepto, et inobedientia pro omissione eiusdem ex quacumque intentione, sic obedientia erit generalis virtus, et inobedientia generale peccatum” (*S.Th.* II-II, q. 104, art. 2, ad 1, <https://www.corpusthomisticum.org/sth3102.html#43413> [accesso: 2025-02-24]).

I.2. Il consiglio evangelico di obbedienza alla luce della legislazione penale di papa Francesco

Nella legislazione penale di papa Francesco, il consiglio evangelico di obbedienza ha subito un certo sviluppo sia per quanto riguarda i nuovi doveri dei Superiori, sia per quanto riguarda i sudditi. Gli istituti penali tradizionalmente presenti in materia religiosa comprendono il preccetto penale⁹ e il delitto di disobbedienza¹⁰. D'altra parte, le nuove norme impongono alle persone consacrate il dovere di denuncia e sottolineano il dovere dei Superiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di disciplinare i propri sudditi.

I.3. Delitto di disobbedienza a confronto con la disobbedienza religiosa

Gli elementi del delitto di disobbedienza non sono stati modificati dopo la riforma di papa Francesco (cfr. can. 1371, § 1 CIC/21). Pertanto, non è oggetto della nostra ulteriore analisi¹¹. È tuttavia opportuno ricordare che il delitto di disobbedienza si realizza solo dopo almeno un'ammonizione canonica¹².

Questa concezione del delitto canonico corrisponde alla concezione classica della disobbedienza religiosa. Infatti, un atto contrario

⁹ Il problema del preccetto penale secondo il Libro VI CIC/21 nel contesto della vita consacrata è stato affrontato in un'altra occasione; cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi?* (I)..., I.3.

¹⁰ Cfr. *infra*, I.3.

¹¹ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 188–189; D. CITO, *Le pene per i singoli delitti* (cann. 1364-1399), in D. Cito, V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, p. 314; J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne: części szczególna*, Warszawa 2003, pp. 74–79; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006, pp. 269–270; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, pp. 333–335.

¹² Cfr. R. BOTTA, *La norma penale...*, p. 189; J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne...*, pp. 76–77; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, p. 334; D. TETTI, *Il diritto penale nella più recente giurisprudenza rotale: principi generali e fattispecie delittuose*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, p. 728.

al voto di obbedienza è un atto contrario a un preceitto *positivo*, sia precettivo che proibente, del Superiore¹³, che sarebbe contrario alla regola o alle costituzioni. Una semplice disobbedienza alla regola o alle costituzioni non significa ancora disobbedienza nel senso tecnico del termine¹⁴.

L'ammonizione canonica indica che un'azione dell'autore è contraria a un preceitto positivo impartito da un Superiore. Pertanto, l'ammonizione canonica non è richiesta solo come elemento del delitto di disobbedienza, contemplato al can. 1371, § 1 CIC/21, ma anche per applicare la sanzione disciplinare della dimissione da un Istituto religioso, di cui al can. 696, § 1 CIC/83 (“la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave”). La disobbedienza, quindi, da parte di una persona consacrata può essere alla base della sanzione penale, di cui al can. 1371, § 1 CIC/21, e/o della sanzione disciplinare, di cui al can. 696, § 1 CIC/83.

II. I doveri di denunciare e di disciplinare i confratelli nella vita consacrata

II.1. Nota introduttiva sulla natura del *Vos estis lux mundi*

La lettera apostolica *motu proprio Vos estis lux mundi*, emanata da papa Francesco il 25 marzo 2023¹⁵, ha natura procedurale¹⁶.

¹³ *Lege non distingue*, si tratta di qualsiasi Superiore, anche se non fosse Ordinario ai sensi del can. 134, § 1 CIC/83; altriamenti, cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico...*, p. 270, n. 2; R. BOTTA, *La norma penale...*, p. 189 con la nota 177, e nel diritto orientale, cfr. can. 1446, § 1 CCEO/2023.

¹⁴ Cfr. J.F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata* (cann. 573–730), Roma 1995, p. 157.

¹⁵ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Vos estis lux mundi* (25.03.2023), L'Osservatore Romano [d'ora in poi: OR] 163(2023), del 25.03.2023, pp. 8–10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115(2023), pp. 394–404 (versione latina) [d'ora in poi: VELM/2023].

¹⁶ Sul VELM, anche se nella versione precedente del 2019, cfr. D. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, Periodica de re canonica 108(2019), pp. 517–550.

Tuttavia, la suddetta legge contiene almeno una norma di natura sostanziale. Si tratta dell'obbligo di denunciare alcuni delitti *contra VI* e il delitto di omissione dei Superiori ecclesiastici in questa materia, di cui all'art. 1, § 1 VELM/2023¹⁷.

II.2. L'obbligo canonico di denuncia da parte delle persone consacrate

Questo dovere canonico di segnalazione¹⁸ è stato esteso alle persone consacrate, cioè ai membri degli Istituti di vita consacrata o delle

¹⁷ “Art. 1 – Ambito di applicazione § 1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti: a) * un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali; ** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile; *** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione; **** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti di cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo” (art. 1 VELM/2023).

¹⁸ Per quanto riguarda la terminologia relativa alla denuncia, alla *notitia delicti* e alla segnalazione, quest'ultima usata nel VELM/2023, soprattutto all'art. 3, cfr. G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia di abusi sessuali nell'ordinamento canonico*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 282–284.

Società di vita apostolica (cfr. art. 3, § 1 VELM/2023¹⁹)²⁰. Tale obbligo si esercita segnalando tempestivamente il delitto all’Ordinario del luogo in cui sarebbero accaduti i fatti o a un altro Ordinario, che può essere quello proprio, ad esempio religioso, o al Dicastero competente della Curia Romana (cfr. art. 3, § 1 VELM/2023)²¹.

Tale dovere di denuncia non è una novità nella tradizione religiosa. Per la salvezza delle anime, esso è menzionato nella Regola di

¹⁹ “Art. 3 – Segnalazione § 1. Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo. [...] § 3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio” (art. 3, § 1 VELM/2023; il corsivo è nostro – P.S.). “Art. 6 – Ambito soggettivo di applicazione Le norme procedurali di cui al presente titolo [Disposizioni concernenti i Vescovi ed equiparati] riguardano i delitti e le condotte di cui all’articolo 1, poste in essere da a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice; b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*; c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*; d) chierici che sono o sono stati alla guida di un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi *durante munere*; e) coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*; f) fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi *durante munere*” (art. 6 VELM/2023).

²⁰ Cfr. G. MARCHETTI, *L’obbligo di denuncia....*, p. 281. Coerentemente, utilizziamo il termine “persona consacrata” nel senso proposto in un articolo precedente; cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, I.2.2.2.

²¹ Cfr. G. MARCHETTI, *L’obbligo di denuncia....*, pp. 298–301.

Sant'Agostino²². Inoltre, detta Regola fa parte del diritto proprio di molti Istituti religiosi, come i Domenicani²³.

L'inosservanza di tale dovere canonico di denuncia dei delitti canonici elencati nell'art. 1 VELM/2023 configura un nuovo delitto canonico, di cui al can. 1371, § 6 CIC/21²⁴. Poiché l'obbligo di denuncia si applica anche alle persone consacrate, anche queste possono essere gli autori di questo delitto.

II.3. L'obbligo dei Superiori di disciplinare i confratelli e il delitto di omissione

L'altra faccia di tale dovere di denuncia canonica è il compito degli Ordinari competenti, compresi gli Ordinari degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, di procedere nelle cause

²² “Nec vos iudicetis esse malivolos, quando hoc indicatis. Magis quippe innocentes non estis, si fratres vestros, quos indicando corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si enim frater tuus vulnus haberet in corpore, quod vellet occultare, cum timet sanari, nonne crudeliter abs te sileretur et misericorditer indicaretur? Quanto ergo potius eum debes manifestare, ne perniciosius putrescat in corde?” (S. AUGUSTINUS, *Regula ad servos Dei*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, vol. 32, t. 1: S. Aurelii Augustini, *Opera omnia*, Editio latina, Parisiis 1841, coll. 1378–1384, <https://www.augustinus.it/latino/regola/index.htm> – [accesso: 19.06.2025], n. 4.8.); nella traduzione italiana: “Non giudicatevi malevoli quando segnalate un caso del genere; al contrario non sareste affatto più benevoli se tacendo permetteste che i vostri fratelli perissero, mentre potreste salvarli parlando. Se infatti tuo fratello avesse una ferita e volesse nasconderla per paura della cura, non saresti crudele a tacerlo e pietoso a palesarlo? Quanto più dunque devi denunziarlo perché non imputridisca più rovinosamente nel cuore?” [S. AGOSTINO, *La regola*, <https://www.augustinus.it/italiano/regola/index2.htm> – [accesso: 19.06.2025], n. 4.8.].

²³ Cfr. *Regula S. Agustini*, n. 4, “Nec vos”, in CAPITULUM GENERALE ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM, *Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum ordinis praedicatorum*, 1969 -.

²⁴ “Qui communicare neglegit notitiam de delicto, cum ad id exsequendum lege canonica teneatur, puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, adjunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate”; nella traduzione italiana: “Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto” (can. 1376, § 6 CIC/21).

penali. La violazione di tale obbligo costituisce un delitto canonico, di cui al can. 1378, § 2 CIC/21 e all'art. 1, § 1, lett. b) VELM/2023.

In particolare, l'obbligo generale di disciplinare tutti i confratelli e le consorelle, anche con sanzioni di natura meramente disciplinare o pastorale, si applica a qualsiasi Superiore di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, come stabilito dal can. 1311, § 2 CIC/21²⁵. Infatti, il legislatore ecclesiastico stabilisce che qualsiasi fedele, il quale “presiede nella Chiesa” (“*Qui Ecclesiae praeest...*” – can. 1311, § 2 CIC/21, *in princ.*), è tenuto a disciplinare tutti i confratelli e le consorelle²⁶.

L'omissione di tale dovere da parte di un Superiore religioso, sia essa dolosa o anche colposa, può costituire i delitti canonici, di cui al can. 1378, §§ 1 e 2 CIC/21²⁷. Per commettere tali delitti non è neces-

²⁵ Cfr. P. SKONIECZNY, *Kanon 1311 § 2 kodeksu prawa kanonicznego jako program odnowionego prawa karnego kanonicznego. Pierwsze uwagi*, Annales Canonici 17(2021), pp. 104–106.

²⁶ “*Qui Ecclesiae praeest bonum ipsius communitatis singulorumque christifidelium tueri ac promovere debet caritate pastorali, exemplo vitae, consilio et adhortatione et, si opus sit, etiam poenarum irrogatione vel declaratione, iuxta legis pracepta semper cum aequitate canonica applicanda, pree oculis habens iustitiae restitutionem, rei emendationem et scandali reparationem*”; nella traduzione italiana: “*Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'infilzazione o la dichiarazione delle pene*, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo” (can. 1311, § 2 CIC/21; il corsivo è nostro – P.S.).

²⁷ “§ 1. Qui, praeter casus iure iam praevisos, ecclesiastica potestate, *officio vel munere abutitur*, pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa eorundem privatione, firma damnum reparandi obligatione. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis *vel officii vel muneris* actum illegitime cum damno alieno vel scandalo ponit vel omittit, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, firma damnum reparandi obligatione”; nella traduzione italiana: “§ 1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, *dell'ufficio o dell'incarico* sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio o dell'incarico, fermo restando l'obbligo di riparare il danno. § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente

sario essere titolari di uffici ecclesiastici in un Istituto di vita consacrata o in una Società di vita apostolica, come ad esempio il Superiore maggiore nei sensi del can. 620 CIC/83 o qualsiasi Superiore, ma basta essere titolari di qualsiasi *munus ecclesiastico*²⁸.

In modo particolare, tale obbligo dei Superiori maggiori si applica ai processi penali per abusi su minori o su adulti vulnerabili. Infatti, è ancora in vigore la possibilità, prevista dalla lettera apostolica *motu proprio* di papa Francesco *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016²⁹, di privare in via amministrativa tale Superiore maggiore del suo ufficio per mancata diligenza grave in questi casi (cfr. art. 1, §§ 1, 3 e 4 CUMA)³⁰.

Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica della Curia Romana è competente in tutte le questioni

con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, *di ufficio o di incarico*, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno” (can. 1378 CIC/21; il corsivo è nostro – P.S.).

²⁸ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l’Église. Commentaire des Canons 1311-1399*, Paris 1990, p. 188; R. BOTTA, *La norma penale...*, pp. 217-218; K. LÜDICKE, *Commento al can. 1389*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6, Stand: November 1993, 1389/2, n. 5; C. LÓPEZ SEGOVIA, *Commento al can. 1378*, in *Derecho penal canónico. De cada uno de los delictos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, pp. 174-176.

²⁹ Cfr. FRANCESCO PP., Lettera apostolica in forma *motu proprio* *Come una madre amorevole*, 4.06.2016, OR del 5.06.2016, p. 8; AAS 108 (2016), pp. 715-717 [d’ora in poi: CUMA].

³⁰ “§ 1. Il Vescovo diocesano o l’Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un’altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. [...] § 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. § 4. Al Vescovo diocesano e all’Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio” (CUMA, art. 1; il corsivo è nostro – P.S.).

riguardanti le persone consacrate della Chiesa latina, comprese quelle di questo tipo³¹. Questo dicastero è quindi competente non solo nei casi di negligenza dei Superiori maggiori, come previsto dall'art. 6 lett. e) VELM/2023, ma anche in qualsiasi caso penale risolto *in via administrativa*, a meno che il delitto non sia riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede. Tali delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede non sono i casi di omissione da parte dei Superiori maggiori nei casi *contra VI*, anche *cum minore*, né i casi delle stesse persone consacrate che non sono chierici con minori, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21³².

III. Abuso della potestà o dell'autorità nel contesto della vita consacrata

III.1. Distinzione: l'abuso come delitto, elemento del delitto e circostanza aggravante

Nel contesto del consiglio evangelico di obbedienza, occorre menzionare l'abuso di potere o l'abuso di autorità nella vita consacrata.

L'abuso di potestà (*potestate abutitur*) è un delitto canonico, di cui al can. 1378, § 1 CIC/21.

A sua volta, l'abuso di autorità (*abusu suae auctoritatis*) è un elemento del delitto *contra VI*, del quale può essere autore una persona consacrata (cfr. can. 1398, § 2 collegato con il can. 1395, § 3 CIC/21³³).

³¹ Cfr. FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I–XII, AAS 114(2022), pp. 375–455, art. 124, § 1, n. 2.

³² Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 11.10.2021, OR del 7.12.2021, p. 6, AAS 114 (2022), pp. 113–122, art. 6; DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Chiarimento *Con gli emendamenti sugli adulti vulnerabili*, 30.01.2024, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240130_chiarimento-adulti-vulnerabili_it.html – [accesso: 2025-03-03]. Su questo abbiamo già discusso, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2)...*, II.1.

³³ “Eadem poena de qua in § 2 puniatur clericus qui vi, minis vel *abusu suae auctoritatis* delictum committit contra sextum Decalogi praeceptum aut aliquem cogit ad actus sexuales exsequendos vel subeundos”; nella traduzione italiana: “Con

Tuttavia, una parte della dottrina vorrebbe riconoscere l’“*abusus auctoritatis*” come un’altra categoria di abuso, insieme al cosiddetto abuso di coscienza³⁴. Nel caso del can. 1395, § 3 CIC/21, questi autori sembrano considerare l’abuso di coscienza come una circostanza aggravante ai sensi del can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21, ovvero, in pratica, come un’occasione o un ponte per commettere un altro delitto³⁵.

Tale tesi non può essere condivisa, in quanto il legislatore ecclesiastico ha espressamente riconosciuto l’“abuso di autorità” come *elemento* del delitto, di cui al can. 1395, § 3 CIC/21. In tal caso, l’abuso di autorità, compreso l’abuso di coscienza, non può essere considerato una circostanza aggravante. In linea di principio, però, si deve essere d’accordo con la distinzione dell’abuso di autorità come circostanza aggravante dal delitto stesso dell’abuso, così come presentata dalla dottrina nell’ambito del previgente Libro VI CIC/83, tenendo in considerazione la nuova situazione giuridica dopo la riforma del 2021³⁶.

In definitiva, l’abuso di autorità può costituire una circostanza aggravante ai sensi del can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21, ma non quando si tratta di un delitto a sé stante (cfr. can. 1378, § 1 CIC/21) o di un elemento di un altro delitto (cfr. can. 1395, § 3 CIC/21).

III.2. L’oggetto del delitto di abuso, di cui al can. 1378, § 1 CIC/21, nel contesto della vita consacrata

Oggetto del delitto di abuso, di cui al can. 1378, § 1 CIC/21 è, *lege non distinguente*, qualsiasi potestà ecclesiastica: la potestà di governo e la potestà degli ordini sacri (cfr. can. 129 CIC/83), esercitata nel foro

la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o *con abuso di autorità* commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali” (can. 1395, § 3 CIC/21; il corsivo è nostro – P.S.).

³⁴ Cfr. A. FALTAK, *Abuso di coscienza e il suo rilievo per il diritto penale canonico. Una fattispecie presente ma non specificata*, Roma 2024, Periodica de re canonica 113(2024), p. 706.

³⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 716–717.

³⁶ Cfr. D. ASTIGUETA, *Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni*, Folia Theologica et Canonica 20(2017), pp. 189–191.

esterno, sia nel solo foro interno (cfr. can. 130 CIC/83)³⁷; la potestà ordinaria, *ipso iure* annessa a un ufficio ecclesiastico, ad es. religioso, propria o vicaria; nonché la potestà delegata (cfr. can. 131, §§ 1 e 2 CIC/83).

L'oggetto dell'abuso può essere anche un ufficio (*officium*), o semplicemente un incarico (*munus*), anche se non è legato all'esercizio della potestà ecclesiastica, come, ad esempio, negli Istituti di vita consacrata non clericali e nelle Società di vita apostolica, che non godono della potestà di governo.

In questa categoria (*munus*) potrebbero rientrare anche i cosiddetti "abusus spirituali" commessi al di fuori del sacramento della penitenza, come i direttori spirituali, i padri o le madri spirituali, i *leader* di gruppi carismatici, ecc., se tale *munus* fosse stato concesso da un titolare della potestà di governo³⁸. Infatti, il canone 1378

³⁷ La questione non era chiara nella dottrina del previgente Codice e sembra che questa ambiguità permanga. Questo punto di vista, adottato da alcuni canonisti, è condiviso da: B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, pp. 439–340; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, p. 368; À. MARZOÀ, *Commento al can. 1389*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, ed. À. Marzoà, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002, vol. IV/1, p. 562, n. 1a; R. BOTTA, *La norma penale...*, p. 218; F. NIGRO, *Commento al can. 1389*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, p. 822; F. LEMPA, *Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego*, Lublin 1991, p. 275; J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne...*, p. 136. Altrimenti, limitandosi alla potestà di governo e assumendo che gli abusi della potestà di ordinazione sono regolati da un'altra disposizione (can. 1384 CIC/83, corrispondente all'attuale can. 1389 CIC/21), cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico...*, p. 316; C. PAPALE, *Brevi considerazioni in ordine ai delitti di cui al can. 1389 §§ 1–2*, Antonianum 83(2008), p. 461; D. CITO, *Le pene per i singoli delitti...*, p. 349; G. MILLOT, *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique penal*, Roma 2014, p. 184.

³⁸ Cfr. A. FALTAK, *Abuso di coscienza...*, p. 716; M. VISIOLI, *Breve nota sul falso misticismo e la sua rilevanza penale*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023), pp. 654–655. Quest'ultimo autore fa notare che: "Qualora l'atto riprovevole [...] avvenuto consensualmente per es. tra i maggiorenni, senza minaccia, senza una relazione di sudditanza, senza esercizio abusivo di potestà o ufficio o incarico, senza servirsi della propria autorità in modello illecito, ma la sua connessione a un uso indebito del nome di Dio faccia ritenere moralmente riprovevole non solo l'atto ma tale uso..."

CIC/21 tutela il corretto funzionamento della potestà ecclesiastica. Pertanto, nei casi di abuso spirituale in cui il nome di Dio viene invocato illecitamente, sembra che invocare solo il can. 1378 CIC/21 non esaurisca l'intera natura antiecclesiastica o la gravità dell'atto in questione. Infatti, sembra comportare anche una sorta di offesa *contra secundum Decalogi praeceptum*³⁹.

III.3. L'abuso di autorità nella vita consacrata

L'abuso di autorità per commettere un delitto sessuale viola i doveri speciali del chierico o delle persone consacrate (cfr. can. 1395, § 3 CIC/21), oppure la dignità della persona abusata (cfr. can. 1398, § 2 CIC/21), il che non è chiaro⁴⁰. In ogni caso, l'oggetto della protezione del can. 1398, § 2 collegato con il can. 1395, § 3 CIC/21 non è il corretto funzionamento della potestà ecclesiastica. Pertanto, l'oggetto dell'abuso in questa disposizione non è la potestà o l'incarico ecclesiastico, ma, più in generale, l'autorità (*auctoritas*) del reo.

Nel contesto pastorale, la persona consacrata in posizione di autorità o che ha autorità o ascendente su altro, per sua natura, è sempre nel rapporto asimmetrico con un fedele, non escluso un'altra persona consacrata o, addirittura, un chierico. Infatti, questo tipo di rapporto può limitare il libero consenso dell'altra persona, in qualche modo dipendente da quella con autorità, ad accettare o rifiutare determinati atti⁴¹. Tale autorità, anche se non deve, può derivare dall'ufficio

Una prima ipotesi è l'applicazione del disposto del can. 1399...” (M. VISIOLI, *Breve nota...*, p. 657).

³⁹ Cfr. M. VISIOLI, *Breve nota...*, p. 661–664.

⁴⁰ Questo aspetto è già stato menzionato in un precedente articolo, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, II.3.2.

⁴¹ “Toutefois, une définition de l'abus d'autorité ne se trouve nulle part dans le droit canonique. On pourrait se référer, tout au plus, au droit étatique qui parle de personnes en position d'autorité ou ayant autorité ou de l'ascendant sur autrui. Ces expressions indiquent au moins qu'il s'agit de situations où une asymétrie existe entre deux personnes : l'une a autorité sur l'autre, ce qui limite potentiellement le libre consentement de l'autre personne pour accepter ou non certains actes” [A. KAPTIJN, *Abus de pouvoir, abus d'autorité. Un point sur la question*, L'Année canonique 63

o dall'incarico ecclesiastico che svolge tale persona consacrata, ad esempio, quando una maestra di noviziato abusa sessualmente di una novizia⁴².

A causa dei diversi beni giuridicamente protetti, secondo il can. 1346, § 1 CIC/21, ci sarà il concorso ideale dei delitti, di cui al can. 1378, § 1 CIC/21 e al can. 1398, § 2 in combinato disposto con il can. 1395, § 3 CIC/21. Tuttavia, il fatto stesso di essere un religioso può costituire l'autorità dell'autore del delitto⁴³, di cui egli abusa per lo sfruttamento sessuale di un'altra persona, anche se non battezzata. Pertanto, in questo caso, si commette un unico delitto, di cui al can. 1398, § 2 collegato con il can. 1395, § 3 CIC/21.

Conclusioni parziali IV

Anche se il consiglio evangelico dell'obbedienza viene riferito alla disciplina dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, l'essenza di tale consiglio, e dell'obbedienza in generale, rimane la stessa: adempiere i precetti (*"implere praecepta"*). Al contrario, gli elementi costitutivi del delitto di disobbedienza comune coincidono con i requisiti necessari per l'applicazione della sanzione della dimissione da un istituto religioso per disobbedienza. Pertanto, non sono necessarie disposizioni specifiche negli ordinamenti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica per la tutela penale del voto di obbedienza. Questo consiglio evangelico, nella vita consacrata, è pienamente tutelato dal diritto penale universale della Chiesa latina.

Conclusioni finali

Le riforme di Papa Francesco, religioso, in particolare la revisione del Libro VI CIC/21, non hanno modificato il modello di protezione della vita consacrata nella Chiesa latina. I presupposti del Codice di

(2023), pp. 70–71, <https://shs.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2023-1-page-57?lang=fr#re61n061> [accesso 2025-03-03].

⁴² Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, II.2.3.

⁴³ Sempre in un rapporto pastorale, cfr. A. KATPTIJN, *Abus de pouvoir...*, pp. 70–71 (“relation pastorale”).

San Giovanni Paolo II del 1983 sono rimasti invariati. In primo luogo, considerando la diversa intensità della sequela di Cristo nella vita dei consigli evangelici e nella vita fraterna, la tutela della vita consacrata è duplice: prima di natura disciplinare e poi penale. Si tratta di un approccio molto pratico che, in linea di principio, non tiene conto degli aspetti teologici. Di conseguenza, la dimissione da un Istituto di vita consacrata o da una Società di vita apostolica rimane principalmente una sanzione disciplinare, anche se, dal punto di vista teologico, dovrebbe essere una pena espiatoria. Di conseguenza, dalle riforme di Papa Francesco emerge una concezione disciplinare e canonica della vita consacrata piuttosto che teologica.

Tuttavia, è importante notare il significato innovativo del nuovo delitto del can. 1398, § 2 CIC/21, che estende la protezione penale del voto di castità a tutte le persone consacrate e non la restringe ai soli religiosi, come avveniva nella tradizione canonica. Sebbene la norma del can. 1398, § 2 CIC/21 non sia stata risparmiata da critiche, è anche necessario riconoscere il grave rafforzamento della tutela penale del voto di castità avvenuto con l'introduzione di questo nuovo delitto proprio delle persone consacrate. Questo cambiamento apre la strada a un diritto penale universale per i religiosi che riguarda la protezione del consiglio evangelico di castità.

Tuttavia, non sembra che si possano trarre le stesse conclusioni in relazione alla tutela penale dei consigli evangelici di povertà e obbedienza. Sebbene la tutela penale della povertà e dell'obbedienza sia stata rafforzata in occasione della riforma del Libro VI CIC/21, con l'eccezione del delitto proprio *contra VII*, di cui al can. 1393, § 2 CIC/21, tale tutela è avvenuta *indirettamente* attraverso le modifiche apportate ai delitti comuni (cfr. cann. 1371, § 6; 1376; 1378; 1395, § 3 CIC/21) o al diritto universale della Chiesa (cfr. art. 1, § 4 CUMA, art. 3, § 1 VELM/2023). Pertanto, non si può nemmeno parlare di un germoglio del diritto penale dei religiosi per la tutela dei consigli evangelici di povertà e obbedienza.

D'altra parte, la parte penale e disciplinare nel diritto proprio degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica è ancora in fase di esplorazione. La recente riforma del diritto penale può essere

lo stimolo per iniziare a lavorare sul diritto penale e disciplinare proprio dei singoli Istituti e Società, per il bene delle anime (cfr. can. 1752 CIC/83).

Bibliografia

Fonti

- S. AUGUSTINUS, *Regula ad servos Dei*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, vol. 32, t. 1:
S. Aurelii Augustini, *Opera omnia*, Editio latina, Parisiis 1841, coll. 1378–1384,
<https://www.augustinus.it/latino/regola/index.htm> – [accesso: 19.06.2025]; traduzione italiana: S. AGOSTINO, *La regola*, <https://www.augustinus.it/italiano/regola/index2.htm> – [accesso: 19.06.2025].
- Codex Iuris Canonici Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus*, Acta Apostolicae Sedis [AAS] 9(1917/II), pp. 1–521 [CIC/17].
- CAPITULUM GENERALE ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM, *Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum ordinis praedicatorum*, 1969 –; traduzione italiana: *Libro delle Costituzioni e delle Ordinazioni dei frati dell'Ordine dei predicatori*, Napoli 2005.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, AAS 75(1983/II) III–XXX; 1–317 [CIC/83].
- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (18.10.1990), AAS 82(1990), pp. 1045–1364 [d'ora in poi: CCEO, ma dopo la riforma di Papa Francesco *Vocare peccatores*, del 20.03.2023: CCEO/23].
- FRANCESCO PP., Lettera apostolica in forma motu proprio *Come una madre amorevole* (4.06.2016), L'Osservatore Romano [OR], del 5.06.2016, p. 8; AAS 108(2016), pp. 715–717 [CUMA].
- FRANCISCUS PP., Constitutio apostolica *Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2021), AAS 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [CIC/21].
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (11.10.2021), OR, del 7.12.2021, p. 6, AAS 114(2022), pp. 113–122.
- FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I–XII, AAS 114(2022), pp. 375–455.
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (25.03.2023), OR, del 25.03.2023, pp. 8–10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115(2023), pp. 394–404 (versione latina) [VELM/2023].
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vocare peccatores quibus nonnulli canones tituli XXVII et canon 1152 Codicis Canonum Ecclesiarum*

- Orientalium immutantur (20.03.2023), OR del 5.04.2023, pp. 10–11, AAS 115(2023), pp. 383–393 [il CCEO dopo questa riforma del 2023: CCEO/23].
- DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Chiarimento *Con gli emendamenti sugli adulti vulnerabili* (30.01.2024), https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240130_chiarimento-adulti-vulnerabili_it.html – [accesso: 2025-03-03].

Letteratura

- ASTIGUETA D., *Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni*, Folia Theologica et Canonica 20(2017), pp. 173–194.
- ASTIGUETA D., *Lettura di Vos estis lux mundi*, Periodica de re canonica 108(2019), pp. 517–550.
- BORRAS A., *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311–1399*, Paris 1990.
- BOTTA R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.
- CALABRESE A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006.
- CALABRESE A., *Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica*, Città del Vaticano 2011.
- CASTAÑO J.F., *Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730)*, Roma 1995.
- CITO D., DE PAOLIS V., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001.
- CITO D., *Le pene per i singoli delitti (cann. 1364–1399)*, in D. Cito, V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, pp. 283–369.
- Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, ed. À. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002.
- Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001.
- Derecho penal canónico. De cada uno de los delictos y de las penas establecidas para estos, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024.
- Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano 2023.
- FALTAK A., *Abuso di coscienza e il suo rilievo per il diritto penale canonico. Una fattispecie presente ma non specificata*, Periodica de re canonica 113(2024), pp. 691–724.
- KATPTIJN A., *Abus de pouvoir, abus d'autorité. Un point sur la question*, L'Année canonique 63(2023), pp. 57–75, <https://shs.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2023-1-page-57?lang=fr#re61no61> [accesso 2025-03-03].
- LEMPA F., *Przestępne nadużycie władz kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego*, Lublin 1991.

- LÓPEZ SEGOVIA C., *Commento al can. 1378*, in *Derecho penal canónico. De cada uno de los delictos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, pp. 173–187.
- LÜDICKE K., *Commento al can. 1389*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6, Stand: November 1993, 1389.
- MARCHETTI G., *L'obbligo di denuncia di abusi sessuali nell'ordinamento canonico*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 279–303.
- MARZOÀ À., *Commento al can. 1389*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, ed. À. Marzoà, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002, vol. IV/1, pp. 561–563.
- MILLOT G., *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique penal*, Roma 2014.
- Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6.
- NIGRO F., *Commento ai cann. 1311–1399*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, pp. 757–831.
- PAPALE C., *Brevi considerazioni in ordine ai delitti di cui al can. 1389 §§ 1–2*, Antonianum 83(2008), pp. 451–468.
- PIGHIN B.F., *Diritto penale canonico*, Venezia 2008.
- PIGHIN B.F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
- SKONIECZNY P., *Kanon 1311 § 2 kodeksu prawa kanonicznego jako program odnowionego prawa karnego kanonicznego. Pierwsze uwagi*, Annales Canonici 17(2021), pp. 101–142.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 2, pp. 77–110.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (1): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 3, pp. 47–72.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (2): il consiglio evangelico di castità come oggetto della protezione penale*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 3, pp. 73–90.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/3) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (3): il consiglio evangelico di povertà come oggetto della protezione penale*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 4.
- SYRYJCZYK J., *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003.

TETTI D., *Il diritto penale nella più recente giurisprudenza rotale: principi generali e fattispecie delittuose*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 715–765.

THOMAS DE AQUINO, S., *Summa Theologica*, Romae 1888, <https://www.corpusthomisticum.org/sth3183.html#46455> – [acceso: 2025-02-24] [S.Th.].

VISIOLI M., *Breve nota sul falso misticismo e la sua rilevanza penale*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63(2023), pp. 649–666.

**W KIERUNKU PRAWA KARNEGO ZAKONNEGO? (II/4). ŻYCIE
KONSEKROWANE W ŚWIETLE REFORMY KSIĘGI VI KPK PAPIEŻA
FRANCISZKA Z 2021 R. CZĘŚĆ II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE (4): RADA
EWANGELICZNA POSŁUSZEŃSTWA JAKO PRZEDMIOT OCHRONY
PRAWNOKARNEJ**

Streszczenie: W ostatnim artykule w serii autor analizuje ochronę rady ewangelickiej posłuszeństwa, zwłaszcza w świetle zreformowanej księgi VI CIC/21. Mimo różnego rozumienia posłuszeństwa w poszczególnych tradycjach życia konsekrowanego, istota posłuszeństwa jest jednakowa i polega na wypełnianiu poleceń (I.1.). Dlatego wystarczająca jest regulacja z prawa powszechnego w tym zakresie, zwłaszcza przestępstwa nieposłuszeństwa z kan. 1371 § 1 CIC/21 (I.3.). Stąd również ochrona karna rady posłuszeństwa w życiu konsekrowanym dokonała się pośrednio. Niewątpliwie chodzi o obowiązek denuncjacji niektórych przestępstw – po stronie podwładnych (II.2.), a także obowiązek dyscyplinowania współpraci i współsióstr – po stronie przełożonych zakonnych (II.3.). Na tę ochronę ślubu posłuszeństwa wpływają też zmiany w przestępstwie nadużycia władz, urzędu kościelnego i zadania w życiu konsekrowanym, o którym mowa w kan. 1378 § 1 CIC/21 (III.2.), oraz nadużycie autorytetu jako znamię przestępstwa w kan. 1395 § 3 CIC/21 w zw. z kan. 1398 § 2 CIC/21 (III.3.) oraz okoliczność obciążającą z kan. 1326 § 1 n. 2º CIC/21 (III.1.). Podsumowując („Conclusioni finali”), autor stwierdza, że reforma Księgi VI CIC/21 nie zmieniła modelu ochrony życia konsekrowanego obecnego już w Kodeksie z 1983, czyli ochrony dwutorowej: najpierw dyscyplinarnej, a potem karnej. Taki model jest bardziej praktyczny i w zasadzie nie bierze pod uwagę aspektów teologicznych. W konsekwencji z reform papieża Franciszka wyjawia się koncepcja raczej dyscyplinarna i kanoniczna życia konsekrowanego aniżeli teologiczna. W końcu ostatnia reforma prawa karnego może być impusem do rozpoczęcia prac nad własnym prawem karnym i dyscyplinarnym poszczególnych Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego.

Słowa kluczowe: życie konsekrowane, księga VI CIC/21, posłuszeństwo, kan. 1326 § 1 n. 2º, kan. 1371 § 1, kan. 1378 § 1, kan. 1395 § 3 CIC/21, CUMA, VELM/2023.

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? (II/4) LA VITA
CONSACRATA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI PAPA
FRANCESCO DEL 2021. PARTE II. CONSIDERAZIONI SPECIALI (4): IL
CONSIGLIO EVANGELICO DI OBEDIENZA COME OGGETTO DELLA
PROTEZIONE PENALE**

Sommario: Nell'ultimo articolo della serie, l'Autore analizza la tutela del consiglio evangelico dell'obbedienza, soprattutto alla luce del riformato Libro VI CIC/21. Nonostante le diverse concezioni dell'obbedienza nelle varie tradizioni di vita consacrata, l'essenza dell'obbedienza è la stessa e consiste nell'adempimento dei precetti (I.1.). Pertanto, la normativa di diritto universale è sufficiente a questo proposito, in particolare il delitto di disobbedienza, di cui al can. 1371, § 1 CIC/21 (I.3.). Quindi, anche la tutela penale del consiglio di obbedienza nella vita consacrata è stata indirettamente prevista. Indubbiamente, si tratta del dovere di denunciare determinati delitti da parte dei sudditi (II.2.) e del dovere di disciplinare i confratelli e le consorelle da parte dei Superiori religiosi (II.3.). Questa tutela del voto di obbedienza è influenzata anche dalle modifiche apportate al delitto di abuso di potestà, di ufficio ecclesiastico e di incarico nella vita consacrata nel can. 1378, § 1 CIC/21 (III.2.), all'abuso di autorità come elemento del delitto nel can. 1395, § 3 CIC/21 in combinato disposto con il can. 1398, § 2 CIC/21 (III.3.) e alla circostanza aggravante nel can. 1326, § 1, n. 2º CIC/21 (III.1.). In conclusione, l'Autore afferma che la riforma del Libro VI CIC/21 non ha modificato il modello di tutela della vita consacrata già presente nel Codice del 1983, che prevede una tutela a due binari: prima disciplinare e poi penale. Tale modello è più pratico e, in linea di principio, non tiene conto degli aspetti teologici. Di conseguenza, dalle riforme di Papa Francesco emerge una concezione disciplinare e canonica della vita consacrata piuttosto che teologica. Infine, la recente riforma del diritto penale può rappresentare un impulso per iniziare a lavorare sul diritto proprio, penale e disciplinare, dei singoli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

Parole chiave: vita consacrata, Libro VI CIC/21, obbedienza, can. 1326, § 1, n. 2º, can. 1371, § 1, can. 1378, § 1, can. 1395, § 3 CIC/21, CUMA, VELM/2023.

**TOWARDS A PENAL LAW FOR RELIGIOUS? (II/4). CONSECRATED LIFE IN
THE LIGHT OF POPE FRANCIS'S 2021 REFORM OF BOOK VI OF THE CIC.
PART II. SPECIAL CONSIDERATIONS (4): THE EVANGELICAL COUNSEL OF
OBEDIENCE AS THE OBJECT OF PENAL PROTECTION**

Summary: In the final article of the series, the author analyses the protection of the evangelical counsel of obedience, especially in the light of the reformed Book VI CIC/21. Despite different conceptions of obedience within various traditions of consecrated life, its essence remains consistent: the fulfilment of precepts (I.1.). Therefore, the norms of universal law are sufficient in this regard, particularly the offence of disobedience under canon 1371, §1 CIC/21 (I.3.). Consequently, the penal protection

of the counsel of obedience in consecrated life is indirectly provided for as well. Subjects undoubtedly have a duty to denounce certain delicts (II.2) and religious superiors have a duty to discipline their brothers and sisters (II.3). The protection of the vow of obedience is also influenced by the changes made to the delict of abuse of power, ecclesiastical office, and function in consecrated life (canon 1378 §1 CIC/21) (III.2.), the abuse of authority as an element of the delict in canon 1395 §3 CIC/21 in conjunction with canon 1398 §2 CIC/21 (III.3), and the aggravating circumstance in canon 1326 §1, no. 2 CIC/21 (III.1). In conclusion, the author states that the reform of Book VI CIC/21 has not changed the model of protection of consecrated life already present in the 1983 Code. This model provides two levels of protection: first disciplinary, then penal. This model is more practical and, in principle, does not consider theological aspects. Consequently, Pope Francis' reforms give rise to a disciplinary and canonical conception of consecrated life rather than a theological one. Finally, the recent reform of penal law may be an impetus to start working on the proper law, penal and disciplinary, of individual Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life.

Keywords: consecrated life, Book VI CIC/21, obedience, can. 1326 § 1 n. 2°, can. 1371 § 1, can. 1378 § 1, can. 1395 § 3 CIC/21, CUMA, VELM/2023 (*transl. R. Ombres*).